

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in adunanza pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i signori:

- Avv. Arturo PARDI	Presidente f.f.
- Avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	Componente
- Avv. Francesco CAIA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Donato DI CAMPLI	Componente
- Avv. Francesco GRECO	Componente
- Avv. Carla SECCHIERI	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi Birritteri ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso recante r.g. 94/18, presentato al Consiglio Nazionale Forense in data 12 gennaio 2018 dall'Avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], C.F. [OMISSIS], rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] di Lecce (C.F. [OMISSIS]) - PEC [OMISSIS] - avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Lecce- Brindisi-Taranto emessa in data 9 novembre 2017, depositata il 4 dicembre 2017, e notificata all'Avv. [RICORRENTE] il 19 dicembre 2017, con cui veniva irrogata al medesimo la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore, avv. [OMISSIS];

, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato e costituitosi in data 16 marzo 2021, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere Francesco Caia;

Inteso il P.G. Dott. Luigi Birritteri, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Inteso il difensore il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

### FATTO

Con provvedimento del 30 dicembre 2015, trasmesso al Consiglio Distrettuale di Disciplina in data 11 marzo 2016, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce segnalava una presunta condotta illecita dell'Avv. [RICORRENTE] relativamente all'istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, con protocollo n. 3066/2015, presentata dal Sig. [TIZIO].

In particolare, nella succitata istanza, la sottoscrizione del Sig. [TIZIO] era stata autenticata dall'incolpato, sebbene l'istante risultasse interdetto, e senza che gli fosse stata suggerita la necessità di nominare un curatore speciale per evitare il compimento di un atto annullabile.

Espletata l'istruttoria preliminare, nel corso della quale venivano prodotte memorie difensive con allegati da parte dell'incolpato, con delibera del 30 marzo 2017, il Consiglio Distrettuale di Disciplina disponeva l'approvazione del seguente capo di incolpazione: *"1) per aver suggerito atti nulli, di natura illecita, presentando istanza di ammissione al beneficio per il patrocinio a spese dello Stato all'Ordine di Lecce, a firma sua e di [TIZIO], interdetto con sentenza [OMISSIS].2005 n. [OMISSIS]/2006 del Tribunale di Lecce nel procedimento nel quale lo stesso avvocato appariva come difensore dei genitori istanti, e autenticando la firma di [TIZIO], interdetto, sul mandato conferitogli dallo stesso soggetto interdetto sull'istanza al giudice tutelare del Tribunale di Lecce del 30.10.2015 volta a richiedere la sostituzione del tutore, così violando gli artt. 3, comma 2 e 3 e 51 legge 31.12.2012, n. 247 e gli artt. 2, comma 1, 4 comma 1, 9 e 23, comma 6 del Codice deontologico forense [...] avviando per conto di persona della quale era a lui noto lo stato di interdetto i procedimenti suindicati in tal modo ponendo in essere una condotta contraria ai doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza venendo meno ai doveri di salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della classe forense che venivano compromessi. In Lecce il 2 e 8.9.2015; 2) per aver assunto l'incarico a sua istanza di protutore dell'interdetto [TIZIO] in situazione di conflitto di interessi tra la difesa, sia pure irregolarmente assunta, del predetto e lo svolgimento dell'incarico di pro-tutore, omettendo di riferire alla parte assistita l'esistenza dell'impedimento, così violando gli artt. 3, comma 2 e 3 e 51 legge 31.12.2012, n. 247 e gli artt. 2, comma 1, 4 comma 1, 9 e 24, comma 1 del Codice deontologico forense [...], avviando per conto di persona della quale era a lui noto lo stato di interdetto i procedimenti suindicati in tal modo ponendo in essere una condotta contraria ai doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza venendo meno ai doveri di salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della classe forense che*

*venivano compromessi. In Lecce il 9.3.2016.”.*

Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Lecce Brindisi Taranto, ritenuta raggiunta la prova su base documentale degli illeciti ascritti all'incolpato, con decisione del 9 novembre 2017, depositata il 4 dicembre 2017 e notificata all'Avv. [RICORRENTE] in data 19 dicembre 2017, irrogava all'incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due.

Con ricorso al Consiglio Nazionale Forense depositato in data 12 gennaio 2018, l'Avv. [RICORRENTE] proponeva impugnativa avverso la predetta decisione, lamentando l'erroneità dell'*iter decidendi* del Consiglio Distrettuale di Disciplina e sostenendo l'insussistenza dell'illiceità delle condotte addebitategli. In particolare, in riferimento al primo capo d'incolpazione, a sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente deduceva di aver agito nel rispetto della legge, essendosi attivato dapprima ad informare il cliente indigente e, successivamente, a promuovere la procedura per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, e di aver operato non per un proprio interesse, ma al solo fine di assicurare una tutela legale al proprio assistito; rilevava altresì che il parametro per valutare la legittimità dell'atto posto in essere dall'interdetto, consentendone eventualmente l'annullamento, fosse quello della verifica dell'eventuale pregiudizio subito. Quanto al secondo capo di incolpazione, l'Avv. [RICORRENTE] negava di aver agito in conflitto di interessi, stante la contestualità della nomina all'incarico di pro-tutore e della rinuncia al mandato professionale, che non era stata posteriore, come, invece, accertato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina. Il ricorrente chiedeva, pertanto, l'annullamento della decisione impugnata e, in subordine, la mitigazione della sanzione inflitta.

Con memoria depositata il 16 marzo 2021, si costituiva in giudizio il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE], sussistendo la responsabilità disciplinare dell'incolpato tanto in ordine al primo capo di incolpazione, per avere l'Avv. [RICORRENTE] autenticato la sottoscrizione di un soggetto privo di capacità di intendere e di volere ed aver avviato per conto dell'interdetto il procedimento volto alla sostituzione del tutore, quanto in relazione al secondo capo di incolpazione, essendo la nomina a protutore avvenuta in palese conflitto di interessi, attesa la sussistenza dell'incarico difensivo, pur invalidamente assunto, che impediva di ricoprire detto ufficio.

All'udienza del 18 marzo 2021, le parti presenti rassegnavano le conclusioni come da separato verbale.

### **DIRITTO**

Il Collegio rileva, in relazione al primo capo d'incolpazione, che risultano incontestate le circostanze per cui il ricorrente, nella piena consapevolezza dello stato

d'interdizione dello [TIZIO], ha proceduto a controfirmare la sottoscrizione di questi all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché ad autenticare la firma apposta dal medesimo in calce alla procura per rappresentarlo e difenderlo nel procedimento di revoca e sostituzione del tutore, poi avviato, per conto dell'interdetto, dallo stesso Avv. [RICORRENTE].

Il ricorrente, in proposito, ha sostenuto la legittimità della propria condotta, sottolineando, in modo particolare, di aver operato non per un proprio interesse, ma al solo fine di assicurare una tutela legale allo [TIZIO], ed evidenziando che il parametro per valutare la legittimità dell'atto posto in essere dall'interdetto, consentendone eventualmente l'annullamento, sia quello della verifica dell'eventuale pregiudizio subito.

Di contro, sul piano deontologico, ciò che rileva è il comportamento tenuto dall'avvocato che, nel caso di specie, ha suggerito ed ha contribuito consapevolmente al compimento di atti annullabili.

Su tale punto, si precisa che, nella decisione impugnata, il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha risolto il caso facendolo rientrare nella cornice dell'articolo 23, comma 6 CDF, che prevede: *“L'avvocato non deve suggerire comportamenti, atti o negozi nulli, illeciti o fraudolenti”*.

Si osserva che, a differenza di quanto sostenuto nella decisione impugnata, la suddetta norma non è applicabile al caso di specie, in quanto riguardante il compimento di atti annullabili, come tali non espressamente ricompresi nell'elencazione contenuta nell'articolo 23, comma 6 CDF, da considerarsi tassativa, per la gravità degli atti o comportamenti in essa previsti.

Tuttavia, si sottolinea, che, pur non rientrando nella previsione di cui al succitato articolo, il comportamento del ricorrente assume rilievo disciplinare.

In proposito, si evidenzia che la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non implica immunità sul piano disciplinare, giacché è comunque possibile contestare l'illecito sulla base dell'art. 3, comma 2 della Legge 247/2012, secondo cui *“La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”*.

In particolare, la giurisprudenza di questo Consiglio ha evidenziato che *“il nuovo sistema deontologico forense - governato dall'insieme delle norme, primarie (artt. 3 c.3 – 17 c.1, e 51 c.1 della L. 247/2012) e secondarie (artt. 4 c.2, 20 e 21 del C.D.) - è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni 'per quanto possibile' (art. 3, co. 3, cit.), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito*

*disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 27 agosto 2018, n. 96).

Alla luce di tali osservazioni, si ritiene che la decisione impugnata ha erroneamente riletto il comportamento posto in essere dall'Avv. [RICORRENTE] sulla base dell'art. 23 comma 6 CDF e che, pertanto, essa presenta un vizio di motivazione.

Tale vizio motivazionale, ad ogni modo, non implica la nullità della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina. È, infatti, pacifico che il Consiglio Nazionale Forense, quale giudice di legittimità e di merito, possa apportare alla decisione impugnata le integrazioni ritenute necessarie, sopperendo agli eventuali vizi o carenze della motivazione in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali (in tal senso: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 25 maggio 2018; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 6 dicembre 2019).

Ora, questo Collegio ritiene che l'Avv. [RICORRENTE], autenticando la sottoscrizione dell'interdetto in calce all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed avviando un procedimento volto alla sostituzione del tutore su istanza dello stesso interdetto, nella consapevolezza dell'incapacità di agire dello [TIZIO], abbia certamente posto in essere una condotta che è rilevante dal punto di vista disciplinare, poiché contrastante con i canoni di comportamento di cui all'art. 9 CDF, che detta: “1. *L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza. 2. L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense*”.

Per tali ragioni, le difese adottate dal ricorrente in ordine al primo capo d'incolpazione non possono trovare accoglimento.

Relativamente al secondo capo di incolpazione, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che la rinuncia al mandato fosse successiva all'accettazione dell'incarico di protutore. A tal riguardo, è stato chiarito che “*affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 cdf (già art. 37 codice previgente) non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e*

*peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico” (così Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 16 luglio 2019).*

Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, appare indubitabile dal tenore letterale della rinuncia esibita dall'incolpato che la stessa sia intervenuta solo successivamente all'accettazione dell'incarico di pro-tutore dello [TIZIO]. Invero, neppure la dichiarata contestualità della rinuncia all'incarico professionale e della nomina all'incarico officioso potrebbe mutare i termini del giudizio, in quanto *“L’art. 24 c.d.f. (già art. 37 codice previgente) mira ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza dell’operato dell’avvocato e, quindi, perché si verifichi l’illecito, è sufficiente che potenzialmente l’opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte”* (Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 187 del 19 dicembre 2019). Appare, quindi, accertata *per tabulas* la condotta lesiva della propria reputazione professionale e dell'immagine dell'intera classe forense, avendo l'Avv. [RICORRENTE] posto in essere un comportamento tale da far dubitare della condizione di astratta imparzialità e indipendenza dell'avvocato.

Vanno dunque disattese le ragioni difensive del ricorrente anche in relazione al secondo capo d'incolpazione.

Quanto alla richiesta di mitigazione della sanzione applicata, giova rilevare che il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha fatto corretto uso delle coordinate ermeneutiche a più riprese espresse sul punto da questo Consiglio. Ed infatti, *“la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze – soggettive e oggettive – nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare,, come pure alla buona fede del professionista”* (così Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 dell'11 giugno 2020). Il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha adeguatamente considerato i fatti nella loro gravità, valorizzando le circostanze oggettive e soggettive emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ed in particolare dando la giusta rilevanza all'assenza di pregiudizio in capo al cliente.

Appare, quindi, del tutto congrua e conforme ai richiamati principi la sanzione irrogata della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che il ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE] debba essere rigettato.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso proposto dall' Avv. [RICORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2021.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudò

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Arturo Pardi

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 3 maggio 2021.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria

